

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, FARABEGOLI, TAMBRONI ARMAROLI, ZUGNO**  
e **DE VITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1972

#### Provvedimenti per la mutualità dei lavoratori autonomi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trova fondamento e giustificazione non soltanto nella necessità ed urgenza di intervenire con provvedimenti legislativi sulla grave situazione finanziaria determinatasi nel settore dell'assistenza di malattia ai lavoratori autonomi, ma anche nella esigenza di carattere sociale di estendere agli artigiani, piccoli commercianti e coltivatori diretti l'erogazione dell'assistenza generica e farmaceutica in forma obbligatoria.

Il conseguimento di tali finalità si realizza con l'assunzione a carico dello Stato dell'onere per l'assistenza ospedaliera per il settore in attività e dell'intera assistenza di malattia per i pensionati realizzando immediatamente quello che si vuol fare con la Riforma sanitaria. È noto come i predetti oneri incidano notevolmente in termini di costi sulle gestioni dei singoli Enti e si trasferiscano, in definitiva, sulla capacità contributiva, peraltro limitata, dei soggetti assicurati e in attività lavorativa.

Ma si realizza anche con l'ampliamento delle forme assistenziali degli autonomi, parificandole a quelle da tempo estese ai lavoratori dipendenti, venendosi così ad eliminare una situazione di evidente sperequazione sociale.

Ciò per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge.

Il provvedimento, poi, si prefigge lo scopo di ripristinare quell'equilibrio fra contribuzione statale e contribuzione delle categorie, venutosi ad alterare nel tempo per effetto della generale esplosione dei costi dell'assistenza sanitaria, oltrechè della progressiva diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

D'altra parte occorre considerare che gli occasionali, quanto limitati, interventi dello Stato al riguardo si sono dimostrati inadeguati alla soluzione del problema, soluzione che invece il provvedimento si propone di

raggiungere, anche mediante una maggiore partecipazione della categoria artigiana elevando la contribuzione legale da lire 1.000 a lire 5.000 capitarie, alla quale corrisponde l'aumento del contributo statale, dall'attuale quota capitaria di circa lire 3.000 a lire 9.000 per assistito (articolo 4).

Non viene previsto altrettanto per il Fondo solidarietà nazionale per i coltivatori in quanto per questi non esiste tale « Fondo » e per gli esercenti attività commerciali in quanto per questi c'è stato il recente provvedimento con legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Col successivo articolo 5 il disegno di legge intende conferire un carattere di maggiore certezza all'obbligo delle Amministrazioni comunali e alla facoltà degli ECA con riguardo agli interventi verso i lavoratori autonomi più bisognosi, interventi peraltro già previsti nella legge istitutiva.

L'articolo 6 estende la procedura in atto, rendendo partecipe l'organo vigilante, mediante l'approvazione ministeriale, ai controlli in materia di bilanci che non realizzassero la prescritta copertura dei disavanzi.

Dopo aver precisato, all'articolo 7, i termini e le modalità per il versamento della sovvenzione statale alle Federazioni nazionali interessate, il disegno di legge conclude, all'articolo 8, indicando lo strumento mediante il quale pervenire al ripianamento dei disavanzi accumulati dalle singole gestioni fino al 1972, come necessario presupposto per raggiungere gli scopi esposti in premessa, e garantire quindi un regolare andamento alla vita amministrativa degli Enti preposti.

Tale finalità si ottiene autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a lungo termine, con concorso dello Stato al pagamento dei relativi interessi passivi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1973 è assunto a carico dello Stato l'onere dell'assistenza ospedaliera, erogata agli artigiani assicurati ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, agli esercenti attività commerciali assicurati ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, ed ai coltivatori diretti assicurati ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, nonchè ai rispettivi familiari sia collaboratori che a carico, compresa l'assistenza per malattie di natura tubercolare, per malattie infettive e diffuse e mentali.

L'onere di cui al comma precedente è accertato annualmente sulla base della spesa iscritta nei bilanci consuntivi delle singole Casse mutue provinciali, istituite con le leggi sopra citate.

**Art. 2.**

Con la stessa decorrenza stabilita all'articolo precedente è estesa in forma obbligatoria l'assistenza generica e farmaceutica ai soggetti assicurati ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e l'assistenza farmaceutica ai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

**Art. 3.**

L'onere per l'assistenza di malattia erogata dalle Casse mutue per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, ai pensionati e familiari rispettivamente a norma della legge 27 febbraio 1963, n. 260, della legge 22 luglio 1966, n. 613 e della legge 29 maggio 1967, n. 369, è assunto a totale carico dello Stato a partire dal 1° gennaio 1973, ed è accertato con le modalità previste all'articolo 1, ultimo comma.

## Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, il contributo di cui all'articolo 22 lettera *a*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, il contributo previsto dall'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nonchè il contributo di cui all'articolo 23, lettera *a*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, già aumentato dall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243, è elevato a lire 9.000 per ciascun artigiano, coltivatore diretto ed esercente attività commerciali e per ciascun familiare assistibile.

Con pari decorrenza, il contributo previsto alla lettera *b*) dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile, è elevato a lire 5.000 di cui lire 3.500 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 1.500 vanno versate alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra le Casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, nonchè per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie e per particolari necessità connesse ad eventi straordinari.

La quota integrativa per artigiano di cui alla lettera *c*) dell'articolo 23 citato al comma precedente, per la copertura del maggior costo dell'assistenza sanitaria, è stabilita dall'Assemblea della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, dell'importanza del centro in cui queste operano e della distanza di esse dai luoghi di cura, nonchè del carico familiare di ciascun titolare.

## Art. 5.

Per tutte le forme di assistenza istituite o deliberate ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e della legge 22 novembre 1954, nu-

mero 1136 e le successive variazioni, le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e all'articolo 4, secondo e terzo comma, della presente legge, alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, a favore degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti e dei rispettivi familiari a carico iscritti nell'elenco degli indigenti del Comune o per i quali risulti lo stato di insolvenza per nullatenenza.

Gli Enti comunali di assistenza hanno facoltà di versare alle Casse mutue provinciali degli artigiani e esercenti attività commerciali ed alle Casse mutue provinciali ed a quelle comunali dei coltivatori diretti per la parte di pertinenza, parzialmente o totalmente, i predetti contributi dovuti per l'intero nucleo familiare dagli assicurati in condizioni di particolare stato di bisogno.

#### Art. 6.

Le deliberazioni sostitutive in materia di contributi e di bilanci adottate dalla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani a norma dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 659, diventano esecutive soltanto dopo trenta giorni dall'invio delle medesime al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si provvede con il versamento delle corrispondenti somme, entro il mese di giugno di ciascun anno, alle Federazioni nazionali competenti per l'assegnazione alle rispettive Casse mutue provinciali, in ragione dei due terzi della spesa accertata dai bilanci consuntivi dell'esercizio precedente, salvo conguaglio alla fine dell'esercizio in corso.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1973 il suddetto onere è inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai fini del finanziamento della presente legge si provvede con la disponibilità del « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria », di cui all'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Le somme relative saranno all'uopo prelevate dal conto previsto al comma precedente nel limite di spesa di lire 400 miliardi, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio.

#### Art. 8.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e senza garanzie reali, mutui al tasso legale di durata trentennale per il ripianamento dei rispettivi disavanzi accertati nel periodo dal 1969 al 1972.

Lo Stato concorre nella misura del 4 per cento annuo all'ammortamento dei singoli mutui, a titolo di contributo agli interessi.

La legge di riforma sanitaria stabilirà i modi di trasferimento a totale carico dello Stato delle operazioni previste nel presente articolo, per le annualità ancora residue alla data di entrata in vigore della legge di riforma anzidetta.